



**COMUNE DI LONDA**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

**DISCIPLINARE PER LA  
CONCESSIONE DEL BUONO  
SPESA DI CUI ALL' OCDPC N. 658  
DEL 29/03/2020**

## **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

## Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

a) per “generi di prima necessità” i medicinali, prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Londa, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di domanda oppure, se non indicato, assegnati dall'Ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;

d) per “Servizi Sociali”, il Servizio Sociale professionale dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

## Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

| COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE | IMPORTO  |
|-----------------------------------|----------|
| SINGOLO                           | € 150,00 |
| NUCLEI di 2 persone               | € 250,00 |
| NUCLEI da 3 a 4 persone           | € 350,00 |
| Nuclei con 5 persone o più        | € 450,00 |

## Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Servizio Sociale sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a coloro non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

A) delle segnalazioni provenienti dai **servizi sociali**.

B) delle **domande** dei **residenti** che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto specifico schema di domanda (*allegato A*).

3. Il buono spesa viene assegnato:

- A) ai soggetti indicati dai servizi sociali, ovvero ai cittadini senza reddito comunque valutati dai servizi sociali, con carattere di priorità.
- B) ai cittadini residenti che hanno presentato la domanda e che, considerato complessivamente il nucleo familiare, posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:
- perdita del lavoro in conseguenza dell'emergenza;
  - cassa integrazione o similari, disoccupati anche se con NASPI, con altri familiari che hanno avuto una forte riduzione del reddito;
  - partite IVA e piccoli imprenditori, professionisti che hanno drasticamente ridotto il volume d'affari;
  - lavori intermittenti e stagionali che hanno avuto drastiche riduzioni nelle chiamate.

4. I richiedenti dovranno altresì dichiarare di avere:

- una disponibilità di patrimonio mobiliare al 28 marzo 2020 come somma complessiva per tutti i componenti del nucleo familiare inferiore a:
  - 5.000,00 euro per 1 o 2 persone
  - 7.500,00 euro per 3 o 4 persone
  - 10.000,00 euro oltre le 5 persone

#### **Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

1. Le domande ricevute vengono verificate settimanalmente dal Servizio sociale e, qualora posseggano i requisiti richiesti, viene approvato un elenco dando comunque comunicazione ai richiedenti.

2. Sono esclusi dal buono spesa:

- i nuclei in cui almeno uno dei componenti possiede un reddito valutato adeguato per il sostentamento del nucleo;
- i percettori di forme di sostegno pubblico di importo mensile superiore a:
  - 500 euro/mese per 1-2 persone;
  - 700 euro/mese per 3-4 persone;
  - 850 oltre le 5 persone.

#### **Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario, in sede di istanza indica gli esercizi commerciali presso il quale spendere il buono spesa tra quelli pubblicati. In caso di mancata indicazione, l'esercizio commerciale viene indicato dal Comune in base alla minor distanza dalla propria residenza.

#### **Art. 7 - Verifiche**

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

L'Amministrazione si riserva altresì la verifica sull'utilizzo dei buoni spesa, provvedendo a recupero delle somme ove utilizzati per beni non essenziali.

#### **Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1. Il Comune provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione all'Ente dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, anche non prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico all'utente ma provvedendo all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando all'utente via *email* o telefonicamente, la concessione del buono, il relativo ammontare e l'esercizio commerciale in cui spenderlo.

**Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

**Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta approvativa.